## LINEE GUIDA INTERPRETATIVE SULLA AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI

E' necessario evidenziare che anche redditi ulteriori, non inseriti nella dichiarazione dei redditi, perché esenti irpef (ad es. la pensione di guerra e l'indennità di mobilità), tassati alla fonte (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali), soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato) oppure che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro in nero).

Infatti, l'art. 76 e. 3 DPR 115/2002, dispone che "Al FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO, SI TIENE CONTO ANCHE DEI REDDITI CHE PER LEGGE SONO ESENTI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) O CHE SONO SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA, OVVERO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA".

E' da ritenere che qualsiasi introito, purché non occasionale, concorra a formare il reddito personale: "AI FINI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO RILEVANO ANCHE I REDDITI CHE NON SONO STATI ASSOGGETTATI AD IMPOSTE VUOI PERCHÉ NON RIENTRANTI NELLA BASE IMPONIBILE, VUOI PERCHÉ ESENTI, VUOI PERCHÉ DI FATTO NON HANNO SUBITO ALCUNA IMPOSIZIONE; NE CONSEGUE CHE RILEVANO ANCHE I REDDITI DA ATTIVITÀ ILLECITE OVVERO I REDDITI PER I QUALI L'IMPOSIZIONE FISCALE È STATA ESCLUSA" (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12.10.2010 n. 36362). Ne consegue che è da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della sogliadi ammissione al gratuito patrocinio.

Senza volere essere esaustivi, si riporta la tabella pubblicata dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati estratta dalla pubblicazione "Vademecum, contenente preziose indicazioni sul tema:

Cespiti	Rilevanz	Riferimenti giuridici
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro	SI	C.M. 3 <b>1.5.1979 n. 29</b>
Rendita per inabilità	SI	
Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili	SI	L. 27.5. 1970 n. 382
		art. 34 D.P.R. <b>29.9.1973 n. 601</b>
Pensione e indennità di accompagnamento per altre invalidità civili	NO	Cass.Pen. Sez. III 1/7/2002 n. 31591
		art. 155 c.c.
Assegno di separazione, divorzio,	NO	art. 5 L. 898/70
annullamento a favore dei figli		art. 129 c.c.
		art. 3 c. 3 lett. b), T.M.R.
		art. 5 e. 8 L. 898/70
Assegno di divorzio una tantum	NO	ord. Corte Cost. 6.12.2001 n. 383
Proventi da vendita di immobili		
pervenuti per successione o donazione	NO a	art. 81 e. i lett. b), T.U.1.R,
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale	SI	art. 81 e. 1 lett. b), T.U.I.R.

Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o adibiti ad abitazione	N O	art. 81 c. I lett. b), T.IJ.I.R.
Proventi da vendita di immobili situati all'estero	SI	art. 81 e. I lett. f)T.U.LR.
Vincite lotterie, concorsi a premi,	SI	art. 81 e. i lett. d) T.U.LR.
giochi, scommesse		art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n.
Interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito	si	. 26 D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Proventi da partecipazione a fondi d'investimento	SI	art. 9 e. 2 e 3 <i>L.</i> 23.3.1983 n.
Interessi da BOT, CCT, BTP	SI	art. 2 D.Lgs. 1.4.1996 n. 239

Si riportano alcune sentenze sul tema del computo del reddito: **La rendita per inabilità** permanente **non rileva.** 

Cassazione civile Sezione 16.3.1999 n. 1934 secondo cui "la rendita per inabilitàpermanente svolge la funzione di surrogare un red dito da lavoro cessato a causa dell'infortunioche ne costituisce il titolo, risolvendosi, pertanto, in una fonte di sostentamento e di introito perchi la percepisce, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto aifini del calcolo deireddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato".

## L'indennità di accompagnamento per invalidi totali non rileva.

Cassazione penale Sezione Il] 1.7.2002 n. 31591 secondo cui "in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 L. 8 novemb re 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vitacompatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all art. 3 comma 3 L. 30 luglio 1990 n. 217"